



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 02/10/2018

FATTO

Il ricorrente rappresenta al Collegio di avere in corso un contratto di finanziamento con un piano di rimborso composto da 156 rate mensili dell'ammontare di € 215,35 e di essersi rivolto all'intermediario resistente in ragione di una modifica della propria situazione economica, per ottenere una sospensione dei pagamenti o una rinegoziazione del debito a condizioni adeguate al reddito attuale. In particolare il ricorrente dichiara di avere in corso solo un contratto di lavoro *part-time* di 20 ore, precedentemente invece affiancato "da molte ore di straordinario e da un secondo lavoro".

Ricevuta risposta negativa, si rivolge all'ABF chiedendo la verifica della liceità delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento e, in caso di esito positivo della verifica, di intermediare per un rifinanziamento più congruo o per la sospensione temporanea delle rate.

L'intermediario resistente dichiara che il 28/05/2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per un importo di € 22.598,89, da restituirsi in n. 156 rate mensili di € 215,35 cadauna e che, successivamente, lo stesso ha presentato il ricorso in oggetto. L'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia per mancanza del previo reclamo che per il carattere consulenziale della domanda.

Nel merito, precisato di effettuare al momento della concessione dei prestiti una valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che richiede il credito



e di non concederlo se lo stesso versa in condizioni economiche e patrimoniali “non solide”, dichiara che in ogni caso, essendo un’impresa privata non monopolista, non ha alcun obbligo di contrarre con il ricorrente e che un’eventuale pronuncia in tal senso sarebbe di tipo costitutivo e, in quanto tale, preclusa alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Chiede al Collegio di dichiarare l’inammissibilità delle domande avversarie e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l’infondatezza delle predette domande.

DIRITTO

Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di inammissibilità del ricorso eccepite dall’intermediario resistente.

In merito all’inammissibilità per mancanza di previo reclamo, il Collegio, posto che in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sezione VI par. 1) il preventivo reclamo è presupposto necessario per potersi rivolgere all’ABF, tuttavia precisa che la disciplina accoglie una definizione ampia di reclamo, definendo tale “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”, (così par. 3 Sezione 1). Si tratta di regole che mirano a comporre la presenza di due distinti interessi: da un lato quello del cliente ad una forma semplice ed immediata, senza imposizione di particolari vincoli, di contestazione di un comportamento da parte della controparte; dall’altro, la possibilità per l’intermediario di avere piena contezza della questione contestata.

Nel caso in esame il ricorrente ha indicato come data del reclamo il 25/11/2017. Dalla documentazione prodotta risulta una nota dell’intermediario datata 29/11/2017, con la quale quest’ultimo ha rigettato una richiesta del ricorrente, datata 25/11/2017, cioè la data indicata quale data del reclamo, inerente alla rinegoziazione del piano di ammortamento del contratto oggetto dell’odierna controversia. È inoltre agli atti altra richiesta di rinegoziazione, in virtù dell’accordo ABI-Associazioni dei consumatori del 31/05/2015. La richiesta è datata 28/08/2017 ed è priva della risposta dell’intermediario. Il Collegio ritiene pertanto che nel caso in esame, poiché dalla documentazione agli atti risulti uno scambio di comunicazioni in forma scritta fra cliente ed intermediario nelle quali appare chiara la richiesta del ricorrente all’intermediario ed altrettanto chiara la risposta di quest’ultimo, debba ritenersi soddisfatto il requisito imposto dalla disciplina della presenza di un reclamo preventivo, benchè non specificatamente definito tale negli scambi intercorsi. L’eccezione non può pertanto essere accolta.

Deve al contrario accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso a causa del carattere consulenziale della domanda. Il ricorrente chiede infatti al Collegio, da un lato, la generica “verifica” della liceità delle condizioni contrattuali del finanziamento e, dall’altro, la “mediazione” per un rifinanziamento più congruo rispetto al reddito del ricorrente o, in alternativa, la sospensione temporanea delle rate, domande con carattere generico ed esplorativo. Si tratta di attività pertanto che appaiono avere natura senz’altro definibile consulenziale e quindi precluse all’ABF, in quanto del tutto estranee agli scopi ed alle funzioni del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cfr. fra le tante Collegio di Torino, decisione n. 10702/17). Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Ritiene tuttavia il Collegio di esprimersi anche nel merito della domanda relativa alla rinegoziazione del mutuo. Non è rintracciabile nel nostro Ordinamento la presenza di un “diritto alla rinegoziazione” di un credito, e cioè alla modifica delle clausole contrattuali di carattere economico stabilite contrattualmente fra le parti (ad esempio numero delle rate,



sospensione delle stesse o modifica del tasso di interesse), salvo le ipotesi speciali normativamente previste (ad esempio Piano famiglie ABI per mutuo di acquisto di abitazione principale; Accordo ABI per le PMI; Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa: cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 7953/2014; Collegio di Roma, decisione n. 2134/2015; Collegio di Milano, decisione n. 6745/2014). La rinegoziazione resta possibile pertanto solo attraverso un accordo tra le parti.

Ciò posto, il Collegio rileva come nell'ordinamento bancario sia stato introdotto un principio di responsabilità dell'intermediario nella valutazione del merito creditizio del consumatore. In base all'art. 124-*bis* del Tub il finanziatore prima della conclusione del contratto di credito è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, "se del caso fornite dal consumatore stesso". Si tratta di un obbligo che la norma impone nella fase che precede la conclusione del contratto e non successivamente, tuttavia il Collegio ritiene si connota come un principio a cui ricondurre anche l'obbligo di esecuzione del contratto secondo e buona fede e correttezza, come stabilito dagli art. 1375 e 1175 cc. Si tratta infatti di un principio che deve essere considerato diverso ed ulteriore rispetto a quello riconducibile alla sana e prudente gestione - risulterebbe in caso contrario una previsione del tutto pleonastica - e posto specificatamente nell'interesse del consumatore ed a tutela dello stesso. In quest'ottica, il Collegio auspica che la banca voglia riconsiderare la posizione del cliente, valutando, di fronte alle informazioni sulle mutate condizioni economiche e finanziarie fornite dallo stesso, la possibilità di offrire una forma di attenuazione del debito, compatibile con le nuove condizioni del debitore.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA